



REGOLAMENTO DI ISTITUTO

La scuola è luogo di formazione ed educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. La vita dell'Istituto è ispirata ai valori di democrazia, di libertà di pensiero e di religione, d'espressione, di solidarietà, di partecipazione e del rispetto della persona. Gli alunni, i docenti, il personale tecnico, amministrativo e ausiliario sono tenuti, quindi, a mantenere rapporti corretti fondati sui suddetti principi, ognuno nei rispettivi ruoli e secondo i propri ambiti. Il seguente Regolamento è stato adottato dai competenti organi dell'Istituto sulla base dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse.

TITOLO UNO - DIRITTI E DOVERI

Art. 1 DIRITTI DEGLI STUDENTI.

Il diritto degli studenti all'apprendimento è garantito dalla Scuola con una costante azione d'orientamento e recupero e con un'attività didattica finalizzata alla trasmissione ed all'elaborazione delle conoscenze; allo sviluppo delle abilità individuali; all'acquisizione di competenze relazionali e professionali, attraverso un efficace metodo di studio e di ricerca. La continuità didattica, in linea con la normativa vigente, è priorità dell'Istituto.

Lo studente ha diritto ad un insegnamento attento e pronto a cogliere le sollecitazioni e gli stimoli offerti dall'evoluzione delle conoscenze.

Lo studente ha diritto alla conoscenza degli obiettivi educativi e didattici degli insegnamenti e dei criteri di valutazione adottati dal Consiglio di Classe. Gli alunni diversamente abili sono integrati in una relazione reciproca fra compagni, insegnanti e personale della scuola, nella cura delle loro peculiarità. La scuola garantisce allo studente un'equilibrata e graduale apertura al territorio, soprattutto in relazione alle offerte culturali e lavorative.

Art. 2 GARANZIE

La scuola garantisce il diritto di riunione e d'assemblea degli studenti a livello di classe e d'istituto.

La scuola garantisce il diritto d'associazione e mette a disposizione i locali idonei a garantire tale diritto.

I rappresentanti di classe hanno diritto a costituirsi in Comitato studentesco che si riunisce in orario non di lezione oppure utilizzando le ore d'assemblea d'istituto.

Art. 3 DIRITTO D'ASSEMBLEA E MODALITA' DI SVOLGIMENTO

1. ASSEMBLEA DEGLI STUDENTI

Le assemblee studentesche possono essere d'Istituto, di Classe o di classi congiunte e devono presentare un ordine del giorno riguardante problemi della scuola o della società. E' consentito lo svolgimento di un'assemblea di classe al mese della durata di due ore anche suddivisibili. Le assemblee devono svolgersi in giorni diversi della settimana per non coinvolgere sempre le stesse ore di lezione. La richiesta scritta

deve pervenire in Dirigente scolastico almeno **tre giorni prima** con l'indicazione dell'ordine del giorno e con le firme dei richiedenti e degli insegnanti interessati. L'autorizzazione sarà annotata sul registro di classe. Durante lo svolgimento i docenti hanno il diritto e il dovere di assicurare la vigilanza sull'andamento ordinato dell'assemblea, la quale può essere interrotta se non sono rispettate le suddette condizioni.

2. ASSEMBLEA DEI GENITORI

Le assemblee dei genitori possono essere d'Istituto, di classe, di classi congiunte o di corso. Le assemblee di classe o di corso sono convocate su richiesta dei genitori eletti in ciascun Consiglio di Classe; quelle d'Istituto su richiesta del Rappresentante d'istituto dei genitori. I Rappresentanti dei genitori possono informare le famiglie sui risultati emersi nei consigli di classe, chiedendo la convocazione di un'assemblea di genitori di classe oppure inviando materiale d'informazione attraverso l'istituto.

Art. 4 DOVERI DEGLI STUDENTI

Gli alunni sono tenuti a presentarsi puntualmente nei locali della scuola muniti dei libri di testo e di tutte le attrezzature e materiali necessari ed indispensabili per seguire l'attività didattica. Gli alunni all'inizio d'ogni anno scolastico ricevono in consegna le aule e gli arredi ad essi destinati e sono tenuti a riconsegnarli nello stesso stato in cui li hanno ricevuti. La scuola, in quanto patrimonio della comunità, va rispettata, per cui ogni danno arrecato deve essere risarcito: esso sarà addebitato a chi lo ha procurato o ai componenti della classe. Anche i danni alle attrezzature e strumentazioni interne ed esterne all'edificio saranno messe a carico dei responsabili. **A fine anno l'Istituto potrà esigere il pagamento dei danni non risarciti da tutte le famiglie mediante versamento su bollettino postale intestato all'istituto.** Al fine di favorire tutto ciò i Rappresentanti di classe degli alunni hanno il compito di verificare periodicamente lo stato delle aule e delle attrezzature e riferirne al Docente Coordinatore di Classe. E' obbligatoria la frequenza alle lezioni e la partecipazione a tutte le attività didattiche integrative organizzate nel contesto del lavoro scolastico. Durante le lezioni a nessuno è permesso di allontanarsi dall'aula. Il docente può consentire l'uscita di un solo alunno per volta allo scopo di evitare assembramento nei corridoi o nei bagni. Gli studenti con esonero dalle lezioni di Scienze motorie e sportive devono per legge essere presenti comunque in palestra. Gli studenti hanno inoltre il dovere di partecipare attivamente ed in modo collaborativo alle prove periodiche d'evacuazione. E' vietato lasciare incustoditi nell'ambiente scolastico oggetti di valore o denaro in quanto l'istituto non è responsabile della loro sorveglianza. **Durante il trasferimento in altra aula o in palestra i rappresentanti di classe devono assicurarsi che l'aula lasciata libera venga chiusa dal personale ATA o da un docente.** E' vietato portare negli ambienti scolastici oggetti pericolosi per la propria e altrui sicurezza.

TITOLO DUE - NORME DI COMPORTAMENTO

La scuola è responsabile degli allievi solo durante le ore di lezione e nell'ambito delle attività programmate. Declina pertanto ogni responsabilità al di fuori dei suddetti periodi.

Art. 5 INGRESSO A SCUOLA

Le lezioni hanno inizio alle ore 8. L'arrivo dopo le ore 8 comporterà l'ammissione alla 2a ora. Dopo le ore 8.55 non si è ammessi a scuola, se non autorizzati dallo staff

della dirigenza. I ritardi non possono essere maggiori di 10 nell'intero a. s., nel caso di superamento di questo limite l'alunno non sarà ammesso alle lezioni.

Ingresso alla 2^a ora

L'ingresso alla seconda ora dovrà essere sempre giustificata sul registro elettronico dai genitori, in caso di alunno/a minorenne, o dall'alunno/a in persona se maggiorenne, tramite le apposite credenziali da ritirarsi in segreteria didattica all'inizio dell'anno scolastico dai genitori o al compimento dei diciotto anni dell'alunno/a. In caso contrario l'alunno sarà ammesso in classe ma dovrà impegnarsi a giustificare entro il giorno successivo.

Ingresso oltre la 2^a ora

I ritardi di oltre un'ora si accettano solo in via eccezionale e gli alunni verranno ammessi in classe previa autorizzazione rilasciata dal Dirigente scolastico o da un suo delegato.

In determinate circostanze la Scuola organizza attività pomeridiane di tipo complementare o integrativo a quelle del mattino. Per queste attività verrà comunicato di volta in volta l'orario di inizio delle lezioni. L'ingresso a scuola nei rientri pomeridiani sarà regolamentato allo stesso modo di quello del mattino.

I ritardi non giustificati avranno ricaduta negativa sul voto in condotta.

Art. 6 PERMESSI D'USCITA ANTICIPATA

Le uscite anticipate devono essere richieste al Dirigente scolastico tramite compilazione di apposito modulo (copia da richiedere al centralino della scuola o presente sul sito dell'istituto) firmato dal genitore e consegnato al centralino entro le ore 9:50 del giorno stesso. Dopo tale ora saranno concesse eccezionalmente e per motivi oggettivamente non prevedibili.

Gli studenti minorenni potranno uscire anticipatamente soltanto se accompagnati dai genitori o da chi ne esercita la patria potestà o da un maggiorenne di loro fiducia da questi ultimi delegato. Per la delega è possibile utilizzare il modello disponibile a richiesta presso la segreteria didattica oppure scaricabile dal sito dell'istituto alla voce *Servizi alle famiglie/Modulistica genitori*. Alla delega, da consegnare in segreteria anche il giorno stesso dell'uscita, deve essere allegata obbligatoriamente la fotocopia del documento di identità del genitore/tutore delegante, riportante la data e la firma del delegante stesso.

Lo studente, se maggiorenne, non necessita di essere accompagnato dal genitore.

Le uscite anticipate non possono essere maggiori di 10 nell'intero a. s., il superamento di questo limite o la mancata giustificazione avranno ricaduta negativa sul voto in condotta.

Art. 7 ASSENZE

Il docente non è tenuto a richiedere la giustificazione di assenze o ritardi perché i genitori sono costantemente informati tramite il registro elettronico ma la mancanza di giustificazione avrà ricaduta negativa sul voto in condotta.

Nel caso in cui l'assenza per motivi di salute superi i cinque giorni (festivi compresi) non occorre più la presentazione dello specifico certificato di ammissione rilasciato dal medico curante così come stabilisce la Legge Regionale del 17 luglio 2016 n. 9 art. 36 sulla semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico.

Per non conteggiare le assenze prolungate dovute a particolari ed eccezionali problemi di salute o comunque rientranti nei casi soggetti a deroga secondo quanto

deliberato dal Collegio docenti, lo studente dovrà produrre non oltre 15 giorni dall'evento morboso, apposita documentazione alla segreteria, la quale rilascerà apposita ricevuta.

Il Dirigente Scolastico, verificata l'idoneità della documentazione, informerà il coordinatore di classe che a sua volta informerà la famiglia in caso di mancata accettazione.

Qualora le assenze da scuola siano frequenti e non giustificate, il Dirigente provvede ad avvisare le famiglie sollecitandole a un comportamento di maggiore cooperazione con la scuola per non vanificare il diritto all'istruzione che la Costituzione della Repubblica Italiana garantisce a tutti i cittadini. Nel caso in cui la famiglia non ottemperi all'obbligo di istruzione dei figli (frequenza gravemente saltuaria o addirittura non frequenza alle lezioni), il Dirigente provvede a segnalare agli uffici competenti la violazione della specifica norma del codice civile.

Art. 8 ESONERI DALL' ATTIVITA' MOTORIA CURRICOLARE

Per ottenere l'esonero dalla attività motoria curricolare lo studente deve produrre idoneo certificato medico presentandolo in segreteria che provvederà al controllo formale e sostanziale, al protocollo e al rilascio di una copia che lo studente porterà al suo insegnante di Scienze motorie e sportive. Stesso percorso dovrà essere poi effettuato per l'eventuale reintegro.

Art. 9 PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA' SPORTIVA EXTRASCOLASTICA

Per poter partecipare ad attività sportive extrascolastiche (Gruppo sportivo) non agonistiche lo studente deve produrre certificato di "idoneità alla pratica sportiva non agonistica" o "libretto verde" presentandolo in segreteria che provvederà al controllo formale e sostanziale, al protocollo e alla tabulazione per classe. I tabulati saranno costantemente aggiornati e inviati ai rispettivi insegnanti.

Art. 10 LEZIONI E INTERVALLO RICREATIVO

Al suono che annuncia l'intervallo gli alunni dovranno uscire dalle aule, laboratori ed officine per trascorrere la ricreazione nell'atrio o nell'area recintata. E' assolutamente vietato uscire dall'area scolastica. Per il decoro e l'ordine, i vuoti delle bevande ed i rifiuti vanno introdotti negli appositi contenitori, seguendo le indicazioni per la raccolta differenziata.

Al termine dell'intervallo, gli alunni dovranno rientrare sollecitamente nelle aule. E' vietato consumare nelle aule e nei laboratori bevande e generi alimentari.

Durante le ore di lezione, in caso di necessità, possono essere concessi brevi permessi di uscita ad un solo alunno per volta, ad esclusione della prima ora del mattino e del pomeriggio e dell'ora successiva all'intervallo. Durante le ore di lezione è vietato l'accesso al bar ed ai distributori automatici. Durante la pausa pranzo gli studenti potranno sostare nella zona dell'atrio a loro destinata, ma non lungo i corridoi, nelle aule o in palestra. Durante la pausa pranzo nell'area cortiliva e antistante al bar non è garantita da sorveglianza.

Art. 11 FINE DELL'ORA E CAMBIO DEL DOCENTE

Alla fine dell'ora, in attesa del docente dell'ora successiva, gli alunni devono rimanere in aula e tenere un comportamento di civile correttezza.

Le classi che escono da un'aula, a conclusione delle attività didattiche, devono lasciare l'ambiente in ordine, anche per quanto riguarda l'arredo scolastico (banchi e sedie in particolare).

Art. 12 RISPETTO DELL'AMBIENTE SCOLASTICO

Ogni studente ha l'obbligo di comportarsi in modo corretto, deve seguire le indicazioni fornite dal personale docente e non docente, rispettare i divieti indicati dai cartelli presenti negli ambienti scolastici e non provocare danni di alcun tipo. Eventuali danni arrecati agli arredi ed alle attrezzature devono essere segnalati con tempestività sul registro elettronico di classe e devono essere risarciti da chi li ha provocati; qualora non sia possibile individuare i responsabili, i danni saranno addebitati alla classe o alle classi che hanno usufruito dell'aula o del laboratorio.

Art. 13 SPAZI CIRCOSTANTI LA SCUOLA

Moto, biciclette e ciclomotori devono essere poste nelle apposite zone asfaltate sul margine destro dell'area scolastica. E' vietato raggiungere e/o parcheggiare in altre parti. Le zone di sosta devono essere raggiunte a velocità moderata ed è vietato utilizzare moto e ciclomotori all'interno dell'area scolastica. Si sottolinea in particolare il divieto di sosta davanti agli ingressi principali e al bar, in prossimità delle cancellate di accesso o nelle aree pedonali. Devono essere rispettati gli spazi verdi, le piante e le strutture esterne. Verrà richiesto il risarcimento di qualsiasi danno causato volontariamente o per incuria.

Art. 14 DIVIETO DI FUMARE

In ottemperanza alla Legge 584 del 11/11/75, al D.L. n° 104 del 12/09/13 convertito in Legge n. 128 del 8/11/13, in ragione delle finalità educative e di tutela della salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica, sancito in generale dall'art. 32 della Costituzione, dal D. Leg.vo 626/94 e successive modifiche apportate dal D. Leg.vo 81/08: è vietato fumare in tutti gli ambienti della scuola compresi bar, atrio, corridoi, servizi igienici e spazi cortilivi esterni.

I preposti alla vigilanza identificano il trasgressore ed inseriscono nel registro la nota specifica "violazione del divieto di fumo". Dopo tre note specifiche il C.d.C. sospende l'alunno per 2 giorni; dopo altre tre note la sospensione è di 5 giorni. In caso di ulteriori tre violazioni decide il Consiglio di Istituto.

Sono fatte salve le sanzioni amministrative previste dalla legge, come previsto dalla Procedura e regolamento di sorveglianza sul divieto di fumo nelle istituzioni scolastiche.

Art. 15 DIVIETO D'USO DEL TELEFONO CELLULARE

E' proibito l'uso del telefono cellulare da parte di tutti (studenti e docenti) durante le ore di lezione, salvo utilizzo per attività didattiche, come previsto dalla C.M. 362/98. Il docente, in caso di mancato rispetto della normativa, può ritirare il cellulare e consegnarlo in segreteria perché sia ritirato successivamente dai genitori.

Art. 16 DIVIETO DI USO DELLE SCALE ANTINCENDIO

In ottemperanza al D.Lgs.626/94, è proibito l'utilizzo delle scale antincendio come via d'uscita ordinaria e come area di sosta nei cambi d'ora e negli intervalli. Chiunque infrange questo divieto è passibile di multa da parte delle Autorità competenti.

TITOLO TRE - NORME DISCIPLINARI

Art. 17 NORME GENERALI

Tra le varie componenti della scuola vi deve essere reciproco rispetto nella diversità dei ruoli. Gli studenti rispondono del loro comportamento oltre che agli insegnanti, anche al personale non docente, il quale ha il diritto/dovere di richiamarli al rispetto delle regole e di segnalare verbalmente o per iscritto, eventuali mancanze disciplinari. Ogni operatore scolastico può richiamare uno studente il cui comportamento sia inadeguato.

La procedura di segnalazione dei casi d'indisciplina deve essere rapida e sono previste tre modalità:

- a) Nota disciplinare sul registro di classe;
- b) Un modulo di rapida compilazione (recante data, fatto, nominativo e firma del dichiarante);
- c) Segnalazione verbale al Dirigente Scolastico o ad un suo collaboratore.

Art. 18 REGOLAMENTO DISCIPLINARE

Le sanzioni disciplinari hanno finalità educativa e carattere temporaneo; sono proporzionate all'infrazione e mirano al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino ed al mantenimento dei corretti rapporti all'interno della comunità scolastica. Nessuno può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

Sono da ritenersi mancanze disciplinari i seguenti comportamenti:

- a) Mancanza di rispetto nei confronti del Dirigente Scolastico, dei Docenti, del personale non docente e dei compagni di classe o d'Istituto.
- b) Comportamento irrispettoso e/o lesivo della dignità, della religione, della diversità delle persone e dell'immagine della scuola.
- c) Disturbo del regolare e corretto svolgimento dell'attività didattica.
- d) Uso scorretto delle strutture, macchinari e dei sussidi didattici con conseguente danno al patrimonio scolastico.
- e) L'uso non autorizzato del cellulare e/o di ogni altro dispositivo elettronico durante l'attività didattica
- f) Mancata osservanza del Regolamento d'Istituto, delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Dirigente Scolastico e dai suoi Collaboratori, nonché delle disposizioni impartite dai Responsabili della Sicurezza.

Fermo restando il principio della riparazione del danno, possono essere inflitte, secondo la gravità della mancanza, le seguenti sanzioni disciplinari:

Sanzione	Intervento educativo
S1	Richiamo verbale
S1 bis	Allontanamento temporaneo dalla lezione
S2	Consegna da svolgere in classe
S3	Consegna da svolgere a casa
S4	Invito alla riflessione guidata sotto l'assistenza di un docente counsellor
S5	Ammonizione scritta sul diario dello studente da riportare firmata da un genitore/tutore
S6	Ammonizione scritta sul registro di classe
S6 bis	Ammonizione del Dirigente Scolastico

S7	Prestazione d'attività utili all'Istituto
S8	Sospensione della partecipazione a visite guidate o viaggi d'istruzione/decadenza da cariche (es rappresentante di classe o di Istituto)
S9	Sospensione dalle lezioni fino a tre giorni
S10	Sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni
S11	Sospensione dalle lezioni oltre i quindici giorni

SOGGETTI COMPETENTI AD INFLIGGERE LA SANZIONE.

- Il singolo docente può irrogare le sanzioni da S1 a S6.
- Il Dirigente può irrogare la sanzione S6 bis.
- Il Consiglio di Classe può irrogare le sanzioni da S1 a S10 (escluso S6 bis): viene convocato nel più breve tempo possibile dal Dirigente Scolastico in base al tipo di mancanza o su richiesta della maggioranza dei docenti componenti il C.d.C.
- La sanzione S11 viene irrogata dal Consiglio d'Istituto su proposta del Consiglio di Classe.

CORRISPONDENZA TRA MANCANZE E SANZIONI

Sanzione	Corrispondenza
da S1 a S9	Disturbo delle attività didattiche
da S1 a S9	Linguaggio irrispettoso e offensivo verso gli altri
da S6 S10	Violenze psicologiche verso gli altri
da S7 a S11	Violenze fisiche verso gli altri
S10 o S11	Reati e compromissione dell'incolumità delle persone
da S1 a S11	Danni ad oggetti strutture o al decoro dell'ambiente

Note: quando la mancanza si riferisce agli oggetti, alle strutture o al decoro dell'ambiente lo studente dovrà comunque porvi rimedio riparando o ripagando il danno e/o provvedendo alla pulizia, ciò in orario extrascolastico o durante le ricreazioni.

La sospensione dalle lezioni potrà essere disposta nel caso di un unico comportamento grave o nel caso di ripetute violazioni documentate da note disciplinari. In ogni caso sarà il Consiglio di Classe a deliberare operando le opportune valutazioni caso per caso.

Art. 19 IMPUGNAZIONE

All'interno dell'Istituto è costituito (comma 2 art. 5 del D.P.R. 24.06.1998 N° 248) l'Organo di Garanzia istituito e disciplinato dal Regolamento d'Istituto. L'Organo di Garanzia è composto dal Dirigente Scolastico che lo presiede, da un Docente designato dal Consiglio di Istituto, da un rappresentante eletto dai genitori e da uno eletto dagli studenti. Lo studente ha facoltà di impugnare il provvedimento di sanzione disciplinare che ha ricevuto, mediante un ricorso scritto, entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

TITOLO QUATTRO - DONAZIONI E COLLABORAZIONI GRATUITE

Art. 20 DONAZIONI

Coloro che intendono donare attrezzature, materiali utilizzabili nello svolgimento dell'attività didattica forniranno cortesemente per iscritto un elenco preventivo, in modo che la scuola possa valutare le reali necessità ed evitare eventuali problemi di

smaltimento per eccesso e inutilità di materiale.

Art. 21 COLLABORAZIONI

E' istituita un'anagrafe delle competenze professionali dei genitori che si rendono disponibili a collaborare con la scuola nell'ambito delle attività previste dal P.O.F., in accordo con il comitato dei genitori.

TITOLO CINQUE - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE

Art. 22 AUTORIZZAZIONE

La presentazione delle richieste di viaggi di istruzione dovrà avvenire entro il 31 dicembre di ciascun anno scolastico. Le richieste pervenute oltre tale data non saranno accolte.

Le richieste devono rispettare i seguenti requisiti, che verranno verificati dal Dirigente scolastico o da suo delegato.

- a) Adesione (di cui all'art.23) del 60% degli alunni (escludendo dal computo gli alunni che non hanno mai frequentato dall'inizio del corrente a.s.).
- b) Numero massimo di giorni consecutivi: classi 1° e 2° 1 giorno; classi 3° 2 giorni più 1 festivo; classi 4° 3 giorni più 1 festivo; classi 5° 5 giorni.
- c) Solo le classi quinte possono recarsi all'estero; il Consiglio di Istituto può autorizzare in via eccezionale anche le classi quarte.
- d) I viaggi devono concludersi entro il 6 maggio di ogni a.s. e non possono essere effettuati nei giorni di consultazione elettorale.
- e) Deve essere presente un accompagnatore ogni quindici alunni e un docente specifico per gli alunni certificati in base alla legge 104/92. Per ogni classe ci deve essere almeno un docente della classe.

Per ogni viaggio è necessario avvisare la Polizia Stradale indicando il giorno della partenza come indicato dalla Nota ministeriale n.374 del 03.02.2016.

Art. 23 ADESIONE E RACCOLTA QUOTE

L'adesione al viaggio è valida se viene versata contestualmente una caparra pari al 30% della quota presunta entro le vacanze natalizie. Tutte le quote per viaggi e visite di istruzione saranno versate unicamente tramite POS, bonifico bancario o bollettino di c.c. postale sul conto corrente dell'Istituto. Né docenti né alunni saranno autorizzati a ritirare soldi in contanti.

Art. 24 ACCESSO AL CONTRIBUTO DELLA SCUOLA per i viaggi di istruzione

I requisiti necessari per accedere a un contributo da parte dell'Istituto sono:

- a. ISEE inferiore a 10.000 euro
- b. voto di condotta non inferiore a 8
- c. nessuna nota disciplinare (salvo dispensa del consiglio di classe che tenga conto di un miglioramento dell'alunno)
- d. versamento del contributo volontario previsto per l'iscrizione a scuola, ad eccezione dei casi di evidente disagio sociale

Il budget fisso che la scuola metterà a disposizione complessivamente per tali contributi verrà stabilito nel 1° Consiglio d'Istituto di ogni anno scolastico.

Fra tutti i richiedenti il contributo, verrà stilata una graduatoria in base al profitto, quindi verrà erogato un contributo individuale per un massimo del 30% del costo totale del viaggio di istruzione a tutti gli studenti in graduatoria, fino all'esaurimento della graduatoria o del budget precedentemente stabilito.